

## PUBBLICO IMPIEGO

# I trattamenti di fine servizio: TFS e TFR

Giuseppe Torzi\*

*I diversi trattamenti previsti per i dipendenti pubblici e le loro caratteristiche salienti*

Alla cessazione del rapporto di lavoro i dipendenti pubblici conseguono una indennità “una tantum” denominata genericamente indennità di fine rapporto e disciplinata in modo differente a seconda che consista in un trattamento di fine servizio (TFS) oppure in un trattamento di fine rapporto (TFR). I dipendenti pubblici in servizio a tempo indeterminato alla data del 31/12/2000 hanno diritto a un trattamento di fine servizio (TFS) disciplinato dal DPR 23/12/1973 n. 1032 denominato indennità di buonuscita (IBU) se dipendenti dello Stato (ex Enpas), ovvero disciplinato dalla L. 8/3/1968 n. 152 denominato indennità premio di servizio (IPS) se dipendenti degli enti locali e del Servizio Sanitario Nazionale (ex Inadel). I dipendenti degli Enti pubblici non economici alla cessazione del rapporto di lavoro hanno diritto a una indennità di anzianità (IA) a totale carico dell’En-

te datore di lavoro e disciplinata dalla L.20/3/1975 n. 70. Il personale assunto a tempo indeterminato dal 1/1/2001 (e quello a tempo determinato con rapporto in essere al 30/5/2000 o successivo) si trova obbligatoriamente in regime di trattamento di fine rapporto TFR, con libertà di aderire o meno alla previdenza complementa-

re contrattualizzata (ad esempio Fondo Perseo-Sirio). Il personale in regime di TFS per poter accedere alla previdenza complementare deve obbligatoriamente optare per il regime del TFR e conserva il maturato TFS che costituisce montante per il TFR (figura 1).

I lavoratori dipendenti degli Enti Locali e quelli degli Enti del Sistema Sanitario Nazionale assunti prima dell’1 gennaio 2001, hanno un trattamento di fine servizio denominato Indennità Premio di Servizio (IPS), che consiste in una somma di denaro “una tantum” corrisposta al dipendente al momento della cessazione dal servizio (a condizione che l’iscritto abbia almeno un anno di iscrizione). L’indennità premio di servizio è una prestazione previdenziale con natura di salario differito (Sentenze Corte Costituzionale n. 99 e 243 del 1993).

L’indennità premio servizio prevede un versamento all’Inps (ex Inpdap), formato dalla somma di un contributo a carico della ASL che è pari al 3,6% dello stipendio per le voci assoggettate a contribuzione e di un contributo a carico del dipendente del 2,5 % delle stesse voci stipendiali.

Delle voci stipendiali utili per il calcolo della pensione con il sistema retributivo e specificatamente gli emolumenti utili rispettivamente per il calcolo della quota A e della quota B solo alcune voci (quelle riportate in rosso nel riquadro 1), sono utili al fine del calcolo della Indennità Premio di Servizio.

Se, alla cessazione, dal computo totale dei periodi e servizi utili a IPS risulta una frazione di anno, la frazione superiore a



Figura 1

### Riquadro 1. Voci stipendiali utili per il calcolo della pensione con il sistema retributivo

#### Emolumenti quota A di pensione:

- stipendio tabellare (con IIS conglobata dal 1° gennaio 2003);
- retribuzione individuale di anzianità\*;
- retribuzione di posizione minima parte fissa e variabile;
- retribuzione di posizione minima unificata;
- retribuzione di posizione variabile aziendale;
- indennità di specificità medica;
- assegno personale, ove spettante;
- specifico trattamento economico, ove spettante;
- indennità di incarico di direzione complessa;
- indennità di esclusività;
- indennità Ufficiale di polizia giudiziaria.

#### Emolumenti quota B di pensione:

- retribuzione di risultato;
- retribuzione legata a particolari condizioni di lavoro;
- indennità di sostituzione.

Nello specifico, sono elencati gli emolumenti utili rispettivamente per il calcolo della quota A e della quota B di pensione. Solo le voci riportate in rosso sono utili al fine del calcolo della Indennità Premio di Servizio.

sei mesi si computa come anno intero; la frazione uguale o inferiore a sei mesi si trascura (art. 18 co. 1 TU). Le quote di contribuzione versate per i periodi trascurati non vengono restituite, mentre non viene richiesta contribuzione per la eventuale frazione superiore a sei mesi.

### Calcolo della Indennità Premio di Servizio

Per gli iscritti all'ex Inadel in regime di IPS l'indennità è pari a un quindicesimo dell'80,00% della retribuzione contributiva utile percepita negli ultimi 12 mesi di servizio per il numero degli anni utili ai fini del calcolo (figura 2).




Figura 2

### Tassazione

L'indennità premio di servizio beneficia di una tassazione agevolata. Per determinare sia l'aliquota d'imposta che la base imponibile, l'importo lordo viene difatti abbattuto di una percentuale pari al 40,98%. Questa percentuale deriva dal rapporto tra l'aliquota di contribuzione a carico del lavoratore e l'aliquota complessiva (2,5/6,1 = 40,98%) calcolata sulla retribuzione utile, finalizzata ad alimentare il fondo di previdenza ex Inadel, a cui è affidata la gestione del sistema. Inoltre, la base imponibile della prestazione viene ulteriormente ridotta di un importo pari a 309,87 euro per ogni anno di servizio (riquadro 2).

### TFR

Il trattamento di fine rapporto (TFR) riguarda, nel settore pubblico, tutti i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato successivo al 1/1/2001 e consiste in una som-

ma di denaro corrisposta al dipendente all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro il cui diritto sorge al termine di un rapporto di lavoro di durata pari ad almeno 15 giorni continuativi in un mese.

### Calcolo del TFR

È costituito da accantonamenti annui di quote della retribuzione nella misura del 6,91% della retribuzione utile fissata dalla contrattazione. Il TFR riflette gli emolumenti percepiti durante tutto il rapporto di lavoro e tali accantonamenti vengono annualmente contabilizzati e rivalutati al 31 dicembre di ogni anno con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo Istat. Il TFR dei dipendenti pubblici è erogato dagli stessi enti che provvedono a erogare i trattamenti di fine servizio al personale assunto prima del 1° gennaio 2001: ex Inpdap per i dipendenti degli enti iscritti alla gestione ex Inadel.

### Tassazione del TFR

Rispetto al trattamento di fine rapporto, il trattamento di fine servizio diverge sotto alcuni aspetti molto importanti (riquadro 3). Nello specifico:

- l'accantonamento del TFR risulta a carico del datore di lavoro;
- i contributi del TFS sono versati in parte dal datore di lavoro e in parte dal dipendente (sulla base imponibile dell'80% dello stipendio utile);
- il calcolo del TFS si elabora sull'ultima retribuzione integralmente percepita, al contrario del TFR che si ottiene su una somma della retribuzione su base annua.

I termini di pagamento del TFS e TFR dei dipendenti pubblici.

Dal 1° gennaio 2014 i tempi per la liquidazione dei trattamenti di fine rapporto (TFR) e di fine servizio (TFS) dovuti a statali e dipendenti pubblici sono diventati più lunghi.

Per i pensionamenti per inabilità o per decesso l'attesa è di 15 giorni + 90 giorni mentre i tempi si allungano a 15 mesi (12 mesi + 90 giorni) nel caso di pensionamento per raggiungimento dei limiti di

## Riquadro 2. Tassazione del TFS

- Quota esente 40,98%;
- Tassazione in funzione del reddito di riferimento;
- Defiscalizzazione di € 309,87 per ogni anno di servizio.

età o dei limiti di servizio, per cessazione del lavoro a tempo determinato, o per risoluzioni unilaterali dell'amministrazione (cioè nel caso degli esuberi). Il termine di pagamento è di 27 mesi (24 mesi + 90 giorni) nei casi di dimissioni volontarie, licenziamenti e destituzioni. In generale i predetti termini decorrono dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro. Tuttavia, se la cessazione dal servizio si verifica per l'accesso a determinate prestazioni pensionistiche i termini decorrono da una data teorica, successiva alla risoluzione, che comporta un ulteriore ritardo nell'erogazione del TFS/TFR rispetto ai termini sopra esposti.

In particolare:

- per l'ape sociale il termine decorre 12 mesi dal teorico raggiungimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia (attualmente 67 anni);
- per il pensionamento con 41 anni di contributi (lavoratori precoci) i termini decorrono dal raggiungimento del primo dei seguenti requisiti: 24 mesi dai requisiti contributivi teorici per il diritto a pensione anticipata (42 anni e 10 mesi o 41 anni e 10 mesi); 12 mesi dal teorico raggiungimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia (attualmente 67 anni);
- per «quota 100», «quota 102» e «quota 103» i termini decorrono dal raggiungimento del primo dei seguenti requisiti: 24 mesi dai requisiti contributivi teorici per il diritto a pensione anticipata (42 anni e 10 mesi o 41 anni e 10 mesi); 12 mesi dal teorico raggiungimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia (attualmente 67 anni);
- per la pensione anticipata in regime di cumulo dei periodi assicurativi ai sensi della legge n. 232/2016 il termine decorre 12 mesi dal teorico raggiungimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia (attualmente 67 anni).

Nel caso di pensioni liquidate in regime di totalizzazione nazionale (D.Lgs. n.

42/2006) di cumulo di cui al D.Lgs. n. 184/1997; di ape volontario o di opzione donna i termini decorrono dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

### Rateazioni

Dal 1° gennaio 2014 la liquidazione dei trattamenti di fine rapporto e di fine servizio dovuti a statali e dipendenti pubblici se è superiore a 50mila euro lordi comporta un'ulteriore attesa. Infatti, se la buonuscita non supera 50 mila euro lordi il pagamento avviene in una unica soluzione, mentre se l'importo è tra 50 mila e 100 mila euro il pagamento è diviso in due rate: 50 mila euro il primo anno e la restante parte dopo 12 mesi dal pagamento della prima; oltre 100 mila euro il pagamento è in tre rate: 50 mila il primo anno, 50 mila il secondo, la rimanenza il terzo.

Ad esempio, un lavoratore che va in pensione con 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva e con una liquidazione lorda di 120 mila euro lordi percepirà 50 mila euro dopo 27 mesi dalle dimissioni; altri 50 mila euro dopo 12 mesi dal pagamento del primo importo e la restante parte, pari a 20 mila euro, dopo altri 12 mesi. In pratica gli ultimi 20 mila euro arriveranno dopo ben quattro anni e tre mesi (51 mesi) dalle dimissioni.

### Nuova detassazione del TFS/TFR

L'articolo 24 del DL 4/2019 convertito con legge numero 26/2020 ha ridotto dal 1° gennaio 2019 l'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sull'indennità di fine servizio e sugli altri trattamenti concessi in favore dei dipendenti pubblici per la cessazione dal rapporto di lavoro, in misura crescente rispetto al tempo trascorso fra la stessa e la corresponsione della relativa indennità. La Circolare INPS numero 90/2020 prevede che l'aliquota di tassazione delle prestazioni in regime

di TFS/TFR è ulteriormente ridotta del:

- 1,5%, per le indennità corrisposte decorse 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- 3%, per le indennità corrisposte decorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- 4,5% per le indennità corrisposte decorsi 36 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- 6%, per le indennità corrisposte decorsi 48 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- 7,5% per le indennità corrisposte decorsi 60 mesi o più dalla cessazione del rapporto di lavoro.

La riduzione della tassazione si applica sull'imponibile del trattamento di fine servizio di importo non superiore a 50mila euro. La riduzione interessa anche i TFS eccedenti un imponibile complessivo di 50mila euro: in tal caso lo sconto si applica sulla parte imponibile sino a 50mila euro.

Vediamo ora nel concreto come si applica la detassazione a un dipendente pubblico collocato in pensione nel gennaio 2020 per il raggiungimento di 42 anni e 10 mesi di contributi e che ha maturato una liquidazione lorda di 170 mila euro. In tal caso la prima rata del TFS sarà corrisposta dopo 24 mesi dalle dimissioni. Sulla prima rata di TFS l'ente previdenziale dovrà applicare una detassazione del 3% (perché il pagamento avviene decorsi 24 mesi dalla cessazione); sulla seconda rata la riduzione applicabile sarà del 4,5% in quanto pagata dopo 12 mesi dalla prima (ovvero decorsi 36 mesi dalla cessazione del servizio); sulla terza rata si dovrebbe applicare una riduzione del 6% ma non potrà applicarsi in quanto il reddito imponibile associato a tale quota risulta interamente nella fascia eccedente i 50mila euro.

### Erogazione del TFS/TFR entro un massimo di 45mila euro senza attendere gli ordinari termini di liquidazione

L'anticipo finanziario del Trattamento di Fine Servizio (TFS) e del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è un finanziamento a tasso agevolato che consente di

### Riquadro 3. Tassazione del TFR

- Rendimenti tassati dell'11%;
- Applicazione dell'aliquota media IRPEF degli ultimi 5 anni sui capitali.

ottenere tramite il sistema bancario l'indennità maturata entro un massimo di 45 mila euro senza attendere i tempi di ordinaria liquidazione da parte dell'ente previdenziale. La misura riguarda tutti i dipendenti pubblici che accedono alla pensione sulla base dei requisiti individuati dall'articolo 24 del Dl n. 201/2011 convertito con legge n. 214/2011 o con la «quota 100» (quota 102 e quota 103). Sono esclusi dalla possibilità di ottenere il finanziamento agevolato ad esempio i lavoratori che hanno avuto accesso al pensionamento sulla base dei requisiti pensionistici stabiliti da norme diverse rispetto a quelle sopra menzionate (es. Opzione Donna; Pensione in regime di salvaguardia pensionistica; Pensione in totalizzazione nazionale; personale del comparto difesa e sicurezza; usuranti; precoci; ape sociale, etc.). Per ottenere il finanziamento, occorre innanzitutto richiedere la certificazione dell'importo cedibile ai fini dell'anticipo finanziario all'ente erogatore (INPS). L'Ente erogatore provvede a rilasciare la certificazione entro 90 giorni dalla data della domanda. Ottenuta la certificazione, i lavoratori possono richiedere alle banche o a intermediari finanziari il finanziamento agevolato. La banca, una volta accettata la proposta, comunica all'INPS l'accettazione il quale entro 30 giorni comunica alla banca la presa d'atto della conclusione del contratto di anticipo. In caso di presa d'atto «positiva» la banca provvede all'accredito della somma anticipata entro 15 giorni dalla data di efficacia del contratto.

Il tasso d'interesse applicato, determinato alla data di presentazione della domanda di Anticipo TFS/TFR, è pari al rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato), con durata analoga al finanziamento, maggiorato di 0,40%. Nel 2023 si prospetta un aumento dei tassi di interesse, causato dall'aumento del Rendistato, che nel mese di aprile è

pari a 3,866, pertanto il tasso di interesse per l'erogazione del TFR/TFS, con la suddetta modalità, sarà nel corso del 2023 di oltre il 4,2%.

### Anticipazione ordinaria del TFS/TFR per gli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (fondo credito)

Per abbattere i lunghi tempi di pagamento del TFS/TFR e contrastare gli aumenti dei tassi di interesse, l'INPS ha avviato, dall'1 febbraio 2023 in via sperimentale e per un triennio, una nuova prestazione di credito a favore dei lavoratori pubblici iscritti alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali (Messaggio INPS 30 gennaio 2023 n.430).

I pensionati che hanno confermato l'adesione al Fondo Credito per il periodo di pensione e coloro che sono cessati dal servizio senza diritto a pensione ma che, a seguito di un nuovo impiego, risultino iscritti alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali potranno chiedere l'anticipazione all'INPS a condizioni agevolate: un interesse fisso dell'1 per cento ed una ritenuta per spese di amministrazione dello 0,50%. Sarà possibile richiedere l'anticipazione parziale o totale del TFR/TFS maturato, anche se ancora esigibile in base alla normativa vigente.

Per verificare l'iscrizione al Fondo Credito è sufficiente verificare che nel cedolino della pensione o nella busta paga compare la trattenuta di finanziamento alla «gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali». Il contributo è pari allo 0,35% della retribuzione contributiva e pensionabile per i lavoratori dipendenti e dello 0,15% per i pensionati.

La nuova facoltà si aggiunge alla cessione ordinaria e agevolata della buonuscita e consentirà agli interessati di anticipare la fruizione dell'intero ammontare dell'importo del TFS/TFR maturato

senza dover attendere gli ordinari tempi di pagamento (che possono arrivare anche a otto anni dalla cessazione dal servizio). Il «Fondo Credito», in sostanza, anticiperà l'intera somma al richiedente in unica soluzione (al netto degli interessi e delle spese) e alla maturazione del diritto alla riscossione del TFS/TFR sarà rifondato delle somme corrisposte direttamente dall'ente previdenziale presso cui l'interessato ha maturato il TFS/TFR. La facoltà si può esercitare anche in presenza di altre cessioni o vincoli sul TFS/TFR, limitatamente alla quota ancora «libera» da questi ultimi.

Sull'anticipazione TFS/TFR è prevista, come detto, l'applicazione di un tasso di interesse fisso per l'intera durata del finanziamento, attualmente pari all'1%, e di una ritenuta dello 0,50% a titolo di ristoro per le spese di amministrazione. La soluzione, pertanto, è più vantaggiosa rispetto al prestito bancario sulla buonuscita, nel quale i costi di finanziamento sono pari al Rendistato (rendimento medio ponderato di un paniere di titoli di stato, calcolato dalla banca d'Italia) maggiorato dello 0,4%. Il Rendistato era 0,780% a gennaio 2022 ed è salito a 3,597% a dicembre, portando il tasso dell'anticipo, peraltro fino all'importo massimo di 45mila euro, dall'1,18% intorno al 4%.

Senza contare che nel prestito bancario l'importo massimo finanziabile è di 45.000€ e può essere attivato solo se il lavoratore matura il diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia o le varie «quote» (100-102-103). Con il nuovo anticipo, invece, si può chiedere sino al 100% del TFS/TFR maturato e a prescindere dal tipo di prestazione pensionistica maturata. La domanda può essere presentata esclusivamente per via telematica e il richiedente, oltre a indicare se il finanziamento è richiesto per l'intero ammontare del TFS/TFR o per un importo minore, dovrà specificare se, nel caso in cui parte della somma richiesta sia già assoggettata a cessioni o vincoli, intenda ricevere il finanziamento per l'ammontare effettivamente disponibile.

\* *Componente Segreteria Nazionale SIVeMP*